

PRESIDENZIALE N. 36/19/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1077/DDA/LC - DDA/2251 - Palinsesto "Radio Time")**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e, in particolare, l'art. 32-bis;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *"Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante *"Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS"*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2251, acquisita con prot. n. DDA/0002273 del 24 giugno 2019, è stata segnalata da FPM-Federazione contro la pirateria musicale e multimediale, giusta delega di SCF S.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai



produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul palinsesto radiofonico “Radio Time” e in simulcast sul sito internet <http://www.radiotime.it/> di una significativa quantità di opere di carattere sonoro in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. L’istante dichiarava, inoltre, che: *“Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l’inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell’art. 72, lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> [...]”*;

2. Dalle verifiche condotte è emerso che tramite il palinsesto radiofonico “Radio Time” e in simulcast sul sito internet <http://www.radiotime.it/> sono effettivamente trasmesse opere afferenti al repertorio di SCF S.r.l. disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl/>, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
3. Con comunicazione del 3 luglio 2019 (prot. n. DDA/0002391), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1077/DDA/LC relativo all’istanza DDA/2251, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Con la medesima comunicazione di avvio, la società M.M.P.I. Mass Media Produzioni Italia S.r.l., che risulta essere titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media radiofonici destinati alla diffusione analogica terrestre per il palinsesto denominato “Radio Time”, trasmesso in simulcast sul sito oggetto dell’istanza <http://www.radiotime.it/>, riconducibile alla medesima società, è stata informata della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento;
4. Con comunicazione del 10 luglio 2019 (n. prot. DDA/0002498 dell’11 luglio 2019), il sig. Calogero Sanfilippo, nella qualità di amministratore della società MMPI S.r.l. dichiarava che la stessa è *“concessionaria di emittenti radiofoniche commerciali in ambito locale ed ha sempre destinato grande spazio all’informazione locale; detta società è anche titolare di licenza SIAE n° 1297 con estensione in simulcast anche sul web (intesa come ulteriore possibilità di ascolto per i propri ascoltatori); non si tratta, dunque, di una “web radio” come indicato nell’istanza presentata (strumentalmente??) da FPM; Le preciso che nelle more ed entro i termini della conclusione del procedimento, proveremo a chiarire (e regolarizzare) la posizione anche nei confronti di SCF s.r.l., atteso che la scrivente, svolgendo attività di radiodiffusione in ambito locale, non ha alcun interesse ad adottare o proseguire condotte illegittime in violazione del Regolamento di Codesta Autorità”*;
5. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria, non risulta che la società M.M.P.I. Mass Media Produzioni Italia S.r.l. abbia provveduto a *“regolarizzare la posizione anche nei confronti di SCF S.r.l.”* e che nel palinsesto radiofonico in oggetto, diffuso in simulcast sul sito internet <http://www.radiotime.it/>, sono ancora rese disponibili le



opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

6. Non si ritiene, peraltro, che la diffusione delle opere oggetto di istanza all'interno dei programmi citati possa ritenersi giustificata alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
7. L'art. 13, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'Autorità diffida il fornitore di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media lineari, dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DIFFIDA

la società M.M.P.I. Mass Media Produzioni Italia S.r.l., con sede in Via G. Galilei, n. 163, 90145 Palermo, ed indirizzo di posta elettronica certificata radiotime@cgn.legalmail.it, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media radiofonici destinati alla diffusione analogica terrestre per il palinsesto denominato "*Radio Time*", trasmesso in *simulcast* sul sito oggetto dell'istanza <http://www.radiotime.it/>, dal trasmettere programmi in violazione della legge n. 633/41.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 6 agosto 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani